



PROVINCIA VINCITRICE
DEL PREMIO
Edizione 2006
categoria Province d'Italia



Libero Consorzio Comunale di Enna

SETTORE II "FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE"

DIRIGENTE DR. GIOACCHINO GUARRERA

**DOCUMENTO REDATTO AI SENSI DELL' ART. 11 BIS DEL D. LGS
118/2011 E SS.MM.II.**

**RELAZIONE SULLA GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO CONSOLIDATO 2019**

INTRODUZIONE

Il bilancio consolidato è un documento contabile di sintesi che evidenzia la situazione economica, patrimoniale, finanziaria del Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) del Libero Consorzio Comunale di Enna. Esso si incardina nel processo di riforma della contabilità pubblica che ha tra gli obiettivi l'armonizzazione dei sistemi contabili ossia la creazione di un "linguaggio comune" che riporti ad unità i dati contabili delle Pubbliche Amministrazioni.

Lo strumento del bilancio consolidato serve per soddisfare a pieno l'esigenza di avere una base informativa completa per poter guidare e monitorare, in modo armonico, il complesso economico costituito dagli organismi appartenenti al gruppo.

Il presente bilancio consolidato è stato redatto secondo gli schemi dell'allegato II al D.Lgs. 118/2011 ed in ottemperanza dell'allegato nr. 4/4 D. Lgs. 118/2011, "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato", così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 agosto 2017 nonché ai Principi contabili generali civilistici emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), come risulta dalla presente relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa, la quale costituisce parte integrante del bilancio consolidato medesimo.

Il consolidamento dei conti è stato effettuato dal Libero Consorzio Comunale di Enna con i seguenti organismi partecipati:

- **ATO 5**

Tale bilancio consolidato riflette la situazione patrimoniale - finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito da un'unica entità economico-giuridica composta da una pluralità di soggetti.

Il prospetto di bilancio consolidato corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute dal Libero Consorzio e dalle partecipate.

Al fine di conseguire le risultanze del bilancio consolidato sono state apportate le relative rettifiche in sede di consolidamento eliminando o elidendo le operazioni infragruppo, meglio specificate di seguito, per includere solamente le operazioni aventi rilevanza esterna al gruppo stesso.

La presente relazione sulla gestione intende dare, pertanto, una descrizione delle realtà presenti nel gruppo del Libero Consorzio, fare un'analisi dei dati consolidati, nonché evidenziare eventuali fatti di rilievo avvenuti all'interno del gruppo stesso.

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA

Il "Gruppo Amministrazione Pubblica"

Il termine "Gruppo Amministrazione Pubblica" comprende gli enti e gli organismi strumentali, nonché le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica, come stabilito dal Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i..

La definizione del "Gruppo Amministrazione Pubblica", tra l'altro, fa riferimento alle nozioni di controllo e di partecipazione. In particolare, per quanto riguarda il controllo, utilizza un'accezione ben più ampia di quella prevista dal codice civile, infatti, il principio contabile include in questa nozione: il controllo di "diritto", di "fatto" e di tipo "contrattuale" (comprendendo anche i casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate).

Costituiscono componenti del gruppo amministrazione pubblica, così come stabilito dal citato allegato 4/4 aggiornato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze Il agosto 2017:

- 1) **gli organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
- 2) **gli enti strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
 - 2.1) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia

stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica come definiti dall'art. 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.1;

3) **le società**, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione- pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel "gruppo dell'amministrazione pubblica" non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

AREA DI CONSOLIDAMENTO

L'Ente, chiamato a redigere il bilancio consolidato deve, preliminarmente, individuare l'area di consolidamento, ossia l'insieme degli enti da considerarsi nel processo contabile di redazione del bilancio facendo applicazione del concetto di “**Rilevanza**”, ossia del presupposto che determina l'insorgenza dell'onere di procedere alla relativa redazione.

Dopo aver individuato l'elenco degli enti che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) del Libero Consorzio Comunale, il principio contabile stabilisce che l'Amministrazione pubblica, quale Ente capogruppo, è tenuto a redigere un secondo elenco, recante gli enti da includere nel bilancio consolidato.

Nell'elaborazione di questo secondo elenco, l'Amministrazione può escludere i casi di:

a) **irrilevanza**, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Con riferimento all'esercizio 2018 (e successivi) sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci - singolarmente considerati irrilevanti - deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo.

Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo deve individuare i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all' 1% del capitale della società partecipata.

b) **impossibilità** di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

In base ai criteri stabili dalla Legge e dal principio 4/4 sopra indicati fanno parte del gruppo si amministrazione pubblica (G.A.P.) del Libero Consorzio Comunale di Enna i seguenti enti e/o società per le quali l'ente alla data del presente provvedimento è socio:

Tipologia		COMPONENTI GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Società partecipate		
1		Ennaeuno s.p.a in fallimento
2		Sicilia ambiente s.p.a in fallimento
3		Multiservizi s.r.l.in fallimento
4		Vigilanza Venatoria ed Ambientalista s.r.l. in fallimento
Società Consortile		
1		APEA Agenzia Provinciale per l'energia (Società consortile ar.l.) in liquidazione
2		Distretto turistico DEA DI MORGANTINA (Società consortile ar.l.)
3		ATO 6 SRR (Società consortile per azioni)
Enti di diritto pubblico		
1		Ente Parco Minerario Florestella Grottacalda

2		Ente autodromo di Pergusa
3		Ato Idrico n. 5 Enna in liquidazione
4		Fondazione I.T.S.

I seguenti enti e/o società non vengono inserite nel perimetro di consolidamento essendo **sottoposti a procedura concorsuale** (punto 2.1 e 2.2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato):

Tipologia		COMPONENTI GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA IN PROCEDURA CONCORSALE – da non inserire nel perimetro di consolidamento 2019
Società partecipate		
1		Ennaeuno s.p.a in liquidazione
2		Sicilia ambiente s.p.a in fallimento
3		Multiservizi s.r.l.in fallimento
4		Vigilanza Venatoria ed Ambientalista s.r.l. in fallimento

I seguenti enti e/o società non vengono inserite nel perimetro di consolidamento atteso che i parametri di riferimento risultano essere irrilevanti (inferiori al 3%) e che la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti presenta, per ciascuno dei parametri, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria del Libero Consorzio

Società Consortile		
1		APEA Agenzia Provinciale per l'energia (Società consortile ar.l.) in liquidazione
2		Distretto turistico DEA DI MORGANTINA (Società consortile ar.l.)
3		ATO 6 SRR (Società consortile per azioni)
Enti di diritto pubblico		
1		Ente Parco Minerario Florestella Grottacalda
2		Fondazione I.T.S.

I seguenti enti e/o società non vengono inserite nel perimetro di consolidamento per impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento:

Enti di diritto pubblico		
1		Ente autodromo di Pergusa

I seguenti enti e/o società vengono inserite nel perimetro di consolidamento avendo assunto dei valori rilevanti ai fini del bilancio consolidato.

Enti di diritto pubblico		
1		Ato Idrico n. 5 Enna in liquidazione

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2019

I dati contabili rilevanti ai fini del consolidamento sono riportati nel seguente prospetto.

Organismo: Ato Idrico n. 5 Enna	%	Esercizio 2018	Valori di soglia	Risultato della verifica
Parametri di rilevanza ai fini del consolidamento	50			rilevante
Attivo patrimoniale (AP)		3.751.226,60	4.981.716,53	
Patrimonio Netto (PN)		814.168,47	3.440.048,71	
Ricavi caratteristici (RC)		8.601.968,22	632.002,55	

NOTA INTEGRATIVA

Il presente documento è redatto in conformità con la disciplina delle seguenti norme e principi contabili:

1. Decreto legislativo del 23.6.2011 n.118, che detta le disposizioni sull'armonizzazione dei sistemi contabili per Regioni, Province ed Enti Locali, prevedendo nuovi schemi di Bilancio Consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate ed altri organismi controllati;
2. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.12.2011 che ha definito le metodologie comuni ed i principi contabili da applicarsi, nonché i relativi schemi di bilancio, compresi quelli riferiti al Bilancio Consolidato;
3. Testo Unico degli enti locali, ed in particolare l'art. 147 quater, aggiornato dal D. Lgs 10 agosto 2014 n. 126, che definisce il regime dei controlli sulle società partecipate non quotate e indica il bilancio consolidato quale strumento contabile per la rilevazione secondo la competenza economica, dei risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle società partecipate;
4. Testo Unico degli Enti Locali ed in particolare l'art. 233 bis rubricato "Bilancio consolidato" il quale disciplina in modo specifico la normativa di riferimento per la redazione del Bilancio Consolidato;
5. D.Lgs. 139/2015 recante modifiche ed integrazioni della normativa inerente il Bilancio consolidato.

CRITERI DI FORMAZIONE

Il bilancio Consolidato del gruppo del Libero Consorzio Comunale di Enna è composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, ad esso è allegata la Relazione sulla gestione Consolidata contenente la presente Nota integrativa.

Il Bilancio Consolidato trae origine dal bilancio del Libero Consorzio (Capogruppo) e dal bilancio dei seguenti organismi partecipati.

	% Capitale	Organismi partecipato	Sede
1	50	Ato Idrico n. 5 Enna	Via Trieste n. 13 94100 Enna

Il metodo di consolidamento adottato, come già accennato, è il "Metodo proporzionale", disciplinato dall' art. 31 del D.lgs 127/91.

PRINCIPI E CRITERI CONSOLIDAMENTO

Applicando il metodo del consolidamento proporzionale si è proceduto come segue:

- assunzione proporzionale delle attività, delle passività e dei componenti di conto economico del bilancio da consolidare;
- eliminazione od elisione dei saldi e delle operazioni intercorse tra gli organismi da consolidare;

Per i principi contabili di consolidamento si fa riferimento ai dettami dell'Osservatorio sulla Finanza e Contabilità degli Enti Locali.

In particolare:

- i bilanci utilizzati per il consolidamento sono redatti con riferimento al termine dell'anno solare;
- i saldi e le operazioni infra-gruppo sono eliminati in sede di redazione del bilancio consolidato;
- l'informativa supplementare è costituita dalla presente parte introduttiva contenente anche i dati aggiuntivi richiesti dai principi e costituenti la nota integrativa e

- relazione sulla gestione;
- l'indicazione per ciascun soggetto del metodo di consolidamento adottato, della sede e del capitale sociale, delle quote possedute e, se diversa, della percentuale dei voti spettanti in assemblea;
- l'indicazione dei saldi e delle operazioni infra-gruppo eliminate in sede di consolidamento in particolare le ragioni delle variazioni più significative intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo;
- il rispetto del principio di competenza economica;
- schemi contabili costituiti dal C.E. e S.P. previsti dal OPCM del 24.11.2011.

IL DETTAGLIO DELLE OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO

Il Bilancio consolidato del Gruppo Libero Consorzio relativo all'area di consolidamento, come sopra definita, ed il metodo proporzionale di consolidamento sopra richiamato, è stato determinato sommando le poste dei rispettivi bilanci e procedendo alla elisione delle operazioni infra-gruppo.

Per considerare il gruppo come un'unica entità economica patrimoniale e dare quindi rilevanza alle sole operazioni effettuate con i terzi si è proceduto ad elidere le operazioni ed i saldi reciproci delle transazioni che non hanno inciso sul risultato economico e sul patrimonio netto aggregato.

ELISIONE DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI

Accertata l'esistenza di varie partite di credito e di debito appostate nel bilancio della controllata, se ne è cercata corrispondenza nel bilancio dell'Ente controllante. E' stato quindi appurato che alcune poste di credito nei confronti della controllata potevano essere individuate nel bilancio dell'Ente, dato che il sistema generale di rilevazione dei crediti viene alimentato esclusivamente a mezzo accertamento delle entrate.

Di contro l'Ente ha quindi determinato il complesso dei debiti sorti a mezzo delle determinazioni a favore della controllata e gestito sul sistema degli impegni, espressi come debiti verso fornitori e altri debiti.

La rilevazione complessiva ha individuato il complesso delle partite di debito/credito reciproche.

Le rettifiche credito debito sono stati effettuati tenendo conto delle risultanze riportate nel prospetto di verifica crediti debiti allegato al rendiconto 2019.

In particolare:

- tra i crediti dell'ATO 5 risultava, tra l'altro, la somma di Euro 151.422 che corrispondeva al debito della capogruppo nei confronti della stessa, per cui è stata necessaria un'operazione contabile infragruppo per evitare una indebita lievitazione dei saldi consolidati;

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

I criteri di valutazione applicati ai fini del consolidamento per tutti i valori esposti nel conto economico e nello stato patrimoniale consolidato, sono dati dalla sommatoria proporzionale dei singoli valori contabili esposti in bilancio dai singoli soggetti del consolidamento. Si rinvia pertanto per i criteri di valutazione delle poste di bilancio alle note integrative dei rispettivi bilanci.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO CONSOLIDATO

I criteri generali adottati per la redazione del Bilancio Consolidato sono:

- chiarezza e veridicità: il Bilancio deve rappresentare in modo "veritiero e corretto" la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento;
- uniformità: le valutazioni degli elementi patrimoniali devono essere eseguite adottando criteri uniformi;
- continuità: le modalità di consolidamento adottate devono essere mantenute costanti da un esercizio all'altro, salvo casi specifici e motivati, per garantire comparazioni dei valori economici e patrimoniali nel tempo; in caso di mutamento dei criteri, la diversa tecnica di consolidamento deve essere applicata anche a ritroso, in modo da garantire l'uniformità dei valori contabili dell'esercizio precedente;
- contemporaneità: la data di riferimento del Bilancio Consolidato deve essere quella del Bilancio della controllante e dei bilanci dei soggetti giuridici compresi nell'area di consolidamento devono fare riferimento allo stesso arco temporale;
- competenza: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi aziendali è rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

NOTA ESPLICATIVA DELLE POSTE DI BILANCIO CONSOLIDATO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono valutate al costo di acquisto o di produzione interna, comprensivo degli oneri accessori. Sono ammortizzate secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. La loro rappresentazione a bilancio è al netto degli ammortamenti imputati.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo di acquisto o di produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. Sono ammortizzate secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. La loro rappresentazione a bilancio è al netto degli ammortamenti imputati.

Crediti attivo circolante

I crediti sono iscritti al Valore Nominale rettificato del fondo svalutazione crediti, con lo scopo di allineare il valore nominale a quello di presunto realizzo.

Disponibilità Liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale o al loro effettivo importo. I crediti verso le banche, derivanti dai depositi o conti correnti, vengono iscritti in bilancio al valore nominale che coincide con il valore di presumibile realizzo. I valori bollati in cassa e il denaro sono valutati al valore nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei e i risconti accolgono quote di proventi e di oneri comuni a due o più esercizi nel rispetto della competenza temporale. Nel rispetto del principio di correlazione tra oneri e proventi sono state iscritte in bilancio poste rettificative che riguardano:

- ratei attivi e passivi per l'accertamento di quote di proventi e di oneri di competenza dell'esercizio ma che avranno manifestazione numeraria dopo la chiusura dell'esercizio;
- risconti attivi e passivi per stornare, rispettivamente, quote di oneri e di proventi che pur avendo manifestazione numeraria nell'esercizio sono di competenza di esercizi futuri.

Patrimonio netto

Il Fondo di dotazione consolidato è pari ad € 38.444.204.

Il risultato economico consolidato di esercizio si attesta a € 1.829.772 e deriva dalla somma algebrica tra il risultato di esercizio dell'Ente consolidante Euro 1.867.238 e il risultato negativo dell'ATO 5 di euro -37.466

I superiori dati sono al netto delle elisioni.

Fondi

I Fondi per rischi ed oneri iscritti in bilancio sono stati stanziati per far fronte ad oneri, passività, perdite e debiti di esistenza certa o probabile dei quali alla data di chiusura dell'esercizio non è noto l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale o di estinzione al netto di eventuali sconti commerciali o di cassa.

CONTO ECONOMICO

I costi ed i ricavi sono stati iscritti sulla base delle rilevazioni contabili secondo i principi della prudenza e della competenza economica, in coerenza con il Codice Civile (Art. 2423 bis) ed i principi contabili OIC.

I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti nel momento in cui la prestazione viene effettivamente eseguita rispettando il criterio della competenza temporale indipendentemente dalla data di incasso o pagamento, tenendo conto della correlazione tra costi e ricavi.

Componenti positivi della gestione

- Proventi da Tributi
La voce comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse...) di competenza economica dell'esercizio.
- Proventi da Trasferimenti e contributi
- Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici
La voce comprende tutti i ricavi relativi alle risorse finanziarie correnti del Libero Consorzio accertate nell'esercizio in contabilità finanziaria, al netto delle rettifiche costi-ricavi derivanti dalle operazioni infra-gruppo.
- Altri ricavi e proventi diversi.

Componenti negativi della gestione

- Costi per servizi
La voce comprende tutti i costi relativi agli impieghi finanziari correnti del Libero Consorzio Comunale impegnate nell'esercizio in contabilità finanziaria, al netto delle rettifiche costi-ricavi derivanti dalle operazioni infra-gruppo.